



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 9/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Pasquale DADDABBO – Presidente

Carlo PICUNO - Consigliere

Andrea COSTA - Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte iscritto al **n.37068** del registro di segreteria,
promosso da:

ADRIATICA SERVIZI S.r.l. (p.iva 04135920710), con sede in Foggia,
alla Via Onorevole Stefano Cavaliere n. 29, in persona del legale
rappresentante p.t. Ing. Giovanni Trisciuoglio, rappresentata e difesa dal
Prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani – indirizzo pec di domiciliazione:
sticchidamiani.saverio@ordavvle.legalmail.it;

nei confronti del

COMUNE DI FOGGIA, con sede in Foggia, Corso Garibaldi n. 58, in
persona del dott. Sebastiano Giangrande, in qualità di componente della
Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell'Ente ai sensi
dell'art. 143 d.lgs. 267/2000 (giusta delibera della Commissione
straordinaria n.1 del 26 agosto 2021), rappresentato e difeso dall'Avv. Felice
Eugenio Lorusso e con questi elettivamente domiciliato in Bari, alla Via
Amendola, 166/5;



Visto il ricorso ad istanza di parte;

Uditi nell'udienza pubblica del 27 settembre 2023 con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Gisotti - relatore il Referendario Andrea Costa -, il P.M., in persona del S.P.G. Marcella Papa, l'avv. Lorusso per il Comune di Foggia e l'avv. Caiuli, in virtù di delega scritta, per la Adriatica Servizi;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso ad istanza di parte depositato in data 11 maggio 2022, l'Adriatica Servizi s.r.l. (di seguito anche Adriatica) espone:

- di essere subentrata, giusta determina dirigenziale n. 861 del 7.8.2017, nella titolarità del contratto Rep. n. 9760 del 14.07.11 per la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Foggia;
- che per effetto del Capitolato speciale d'oneri e del contratto di concessione e dei suoi atti integrativi, succedutisi nel tempo, ed in particolare per effetto dell'accordo di rinegoziazione del 28.12.2016 approvato con delibera di G.M. n. 19 del 24.2.2017, alla concessionaria spetta un aggio pari al 6,90% sulla riscossione conseguita, da percepirsi mediante ritenuta sulle somme riscosse in ragione della concessione, da riversarsi alla Tesoreria Comunale con cadenza decadale posticipata e corrispondente presentazione mensile dei relativi rendiconti;
- che, a seguito di interdittiva antimafia prot. 0103843 del 17 settembre 2019 disposta dalla Prefettura di Foggia, l'Amministrazione comunale, con determina prot. 1378 del 20 settembre 2019, ha immediatamente disposto la



risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva di importo pari ad euro 1.250.000,00, affidando in via provvisoria ed emergenziale l'organizzazione del servizio di gestione e riscossione di ogni singola tipologia al personale del Comune incassando direttamente le somme;

- di essere stata ammessa con decreto del 16 marzo 2020 del Tribunale Penale di Bari alla procedura di controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34 *bis*, comma 6, del D.Lgs. 159/2011, per anni due, con conseguente piena riabilitazione a riprendere ogni tipo di rapporto con la pubblica amministrazione continuando a permanere, tra l'altro, l'iscrizione nell'Albo MEF di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997 per l'erogazione dei servizi in argomento;

- di aver inutilmente tentato, in ragione della insussistenza di ragioni ostative, di riprendere la gestione della concessione, sotto il controllo dell'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale Penale;

- di aver altresì chiesto al Comune di Foggia con nota prot. 1996/2019/U del 10.10.2019 di produrre un estratto conto aggiornato relativo alle fatture insolute inerenti agli aggi spettanti alla Concessionaria computati in ragione delle somme rimosse dallo stesso ente, sollecitando l'Amministrazione comunale con nota prot. 0002/2020/U del 7.2.2020 all'immediato pagamento delle somme dovute, tutte meglio dettagliate nell'atto introduttivo, a titolo di aggio per le somme rimosse in ragione dell'attività espletata dal concessionario e rimborso delle spese sostenute per le attività rese nell'interesse dell'Amministrazione e che hanno consentito a quest'ultima di incamerare i tributi;



- di aver instaurato giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, nell'ambito del quale, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Comune di Foggia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con Ordinanza n. 760 del 12.01.2022, hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti.

Alla luce di quanto sopra, con il ricorso ad istanza di parte in esame, anche in riassunzione, la Adriatica Servizi, nel ritenere di aver diritto a conseguire l'aggio ed il rimborso delle spese con riferimento alle riscossioni effettuate dal Comune anche dopo la risoluzione, ha chiesto:

- il riconoscimento, previa declaratoria dell'illegittimità, con conseguente suo annullamento, della Determina prot. n. 1378 del 20 settembre 2019, con la quale il Comune di Foggia ha disposto la risoluzione del contratto di appalto Rep. n. 9760 del 14.07.11 e l'incameramento della cauzione definitiva di importo pari ad euro 1.250.000,00, del diritto con conseguente condanna del Comune di Foggia al pagamento della somma di € 3.095.297,84 oltre accessori fiscali (IVA) ed interessi moratori come per legge, a titolo di aggio per incassi tributari e rimborso spese di notifica;

- la declaratoria della nullità, ingiustizia ed illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria per carenza dei presupposti, non avendo l'Amministrazione subito alcun danno dalla risoluzione, con conseguente condanna del Comune di Foggia a corrispondere l'importo dei premi di proroga in ragione della mancata restituzione dell'originale della polizza.

Si è costituito il Comune di Foggia, il quale ha preliminarmente eccepito la tardività della riassunzione dinanzi a questa Corte, che sarebbe avvenuta



oltre il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione.

Nel merito, l'Amministrazione comunale ha evidenziato l'infondatezza della pretesa al pagamento dell'aggio sul presupposto che, in virtù delle norme contrattuali, non spetta al concessionario alcun compenso in relazione a somme che non ha materialmente riscosso e, comunque, in relazione a somme che vengono corrisposte dal contribuente dopo la cessazione dell'efficacia della concessione.

Quanto al rimborso delle spese di notifica, il Comune, nel rilevare che per espressa disposizione del capitolato speciale tali somme sono poste a carico del concessionario, ha comunque contestato la richiesta della ricorrente, atteso che non risulta che le somme pretese, a titolo di rimborso di spese di notifica e procedura, corrispondano ad attività di riscossione coattiva intraprese e/o svolte dal concessionario prima della revoca dell'affidamento.

Infine, l'Amministrazione ha evidenziato come l'incameramento della fideiussione sia avvenuto, in piena aderenza alle norme contrattuali, in conseguenza della risoluzione della concessione.

All'udienza pubblica del 09 novembre 2022, su conforme richiesta delle parti, è stato disposto un rinvio al fine di consentire al ricorrente di notificare il ricorso alla Procura regionale.

Eseguito l'incombente, la Procura ha rassegnato le conclusioni di competenza, evidenziando in primo luogo l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'istanza in esame sollevata dalla difesa del Comune di Foggia.

Nel merito, la Procura regionale ha rilevato come, alla luce delle norme contrattuali regolanti il rapporto concessorio, la domanda della Adriatica



relativa al pagamento dell'aggio ed al rimborso delle spese non possa trovare accoglimento.

Allo stesso modo, a parere della Procura regionale, l'ente comunale ha correttamente proceduto all'incameramento della cauzione, con conseguente infondatezza della pretesa della società istante volta ad essere tenuta indenne dai premi di proroga da corrispondere alla Compagnia assicurativa.

In conclusione, la Procura, nel ritenere altresì del tutto priva di fondamento la richiesta istruttoria di CTU, ha concluso nel senso del rigetto dell'istanza di parte.

Alle udienze del 22 febbraio 2023 e del 24 maggio 2023, è stato disposto un rinvio su richiesta del difensore della società istante, non opposta dal difensore dell'ente comunale, sul presupposto della pendenza di trattative tra le parti.

Nel frattempo, la difesa dell'Adriatica ha fatto pervenire copia della sentenza n.291/2023, con la quale il Tar Puglia – sede di Bari ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla impugnazione avverso il provvedimento interdittivo e gli atti consequenziali, ivi compresa la risoluzione del contratto di concessione, ed ha accolto la domanda di annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Foggia ha disposto l'incameramento della fideiussione.

Il legale dell'Amministrazione comunale ha poi depositato l'avviso di fissazione dell'udienza, prevista per il 5 ottobre 2023, dinanzi al Consiglio di Stato per la discussione del ricorso d'appello presentato dal Comune di Foggia avverso la precitata sentenza del Tar Bari.



In vista dell'udienza di discussione, la Procura regionale ha depositato un nuovo parere concludendo nel senso del rigetto della domanda della Adriatica.

All'udienza del 27 settembre 2023, il difensore dell'istante ha chiesto che la causa fosse rimessa in decisione, insistendo per le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.

Il difensore del Comune di Foggia, a sua volta, ha insistito per le eccezioni e le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

Il Pubblico Ministero, nel rimettere alla valutazione del Collegio l'opportunità, al fine di evitare contrasti di giudicati, di rinviare la decisione nelle more della definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, si è riportato alle conclusioni in atti.

La causa è stata dunque rimessa in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo, reputa il Collegio che vada disattesa l'eccezione presentata dal Comune di Foggia volta ad ottenere, sul presupposto della tardività della riassunzione a seguito della pronuncia sulla giurisdizione delle SS.UU. della Corte di cassazione, la declaratoria di estinzione del giudizio.

Ed invero, come correttamente argomentato dalla Procura regionale, la disposizione di cui all'art. 17, comma 4 c.g.c., invocata dalla difesa dell'ente comunale, riguarda la salvezza degli effetti sostanziali e processuali nel caso in cui il giudizio sia riassunto entro tre mesi dinanzi a questa Corte a seguito di decisione della Corte di cassazione dichiarativa della competenza a decidere una controversia originariamente introdotta dinanzi ad altro plesso



giurisdizionale.

Nessuna conseguenza è per contro prevista dal codice di rito contabile per il caso, quale quello in esame, in cui la parte, che ne abbia interesse, instauri dinanzi al Giudice munito di giurisdizione un giudizio *ex novo*, anche oltre il termine di tre mesi dalla decisione della Suprema Corte, fatta salva la dispersione degli effetti sostanziali e processuali eventualmente già prodotti nell'ambito del giudizio originariamente incardinato, circostanza peraltro che non appare assumere rilievo nel caso di specie.

Va a tale riguardo rammentato che l'estinzione del giudizio originariamente incardinato dinanzi al GO e non riassunto nei termini non determina l'estinzione dell'azione (art. 310, comma 1, c.p.c.).

2. Passando al merito, ritiene il Collegio che la domanda presentata dalla Concessionaria volta ad ottenere il pagamento dell'aggio ed il rimborso delle spese sostenute per la notifica degli atti impositivi non possa trovare accoglimento.

2.1. Con riferimento alla richiesta di pagamento dell'aggio, le norme del Capitolato regolanti il rapporto concessorio prevedono quanto segue:

Art.5 Corrispettivo del servizio

Per lo svolgimento del servizio al concessionario spetterà un aggio corrispondente a quello offerto in sede di gara.

L'aggio va rapportato all'ammontare complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per tutta la durata contrattuale indipendentemente all'annualità di competenza.

Art. 6 Modalità di versamento

I versamenti delle riscossioni relative a tutte le entrate oggetto del presente



capitolato, al netto dell'aggio spettante alla Concessionaria affidataria, saranno effettuate con versamento alla Tesoreria Comunale con cadenza decennale posticipata e corrispondente presentazione mensile dei relativi rendiconti che consentano l'agevole imputazione nei capitoli di entrata all'Ente.

2.1.1. Alla luce del quadro sopra riassunto, è evidente che, come correttamente evidenziato dalla difesa del Comune e dalla Procura regionale, il diritto del concessionario a percepire l'aggio spetti esclusivamente per effetto dell'incasso del tributo, durante il periodo di vigenza contrattuale, e del successivo riversamento nella Tesoreria comunale.

Trattasi di norme contrattuali di chiaro tenore che non lasciano spazi a dubbi interpretativi in merito alla regolazione del rapporto quanto al diritto del concessionario a percepire il compenso.

Sotto tale profilo, reputa il Collegio che la difesa dell'Amministrazione abbia correttamente inquadrato la fattispecie contrattuale in esame nell'ambito della figura della Concessione, come desumibile dallo stesso titolo del Capitolato, avente ad oggetto proprio l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva dei tributi ivi previsti.

Al riguardo, va rammentato che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo



legato alla gestione dei servizi (cfr. definizione contenuta nell'art. 3, comma 12, lett. del d.lgs. 163/2006, vigente all'epoca della stipula del contratto in cui è subentrata la Adriatica, e nel successivo art. 3, comma 1, lett. vv) del d.lgs. 50/2016).

Così inquadrata la fattispecie contrattuale, è evidente che rientra nell'assunzione del rischio operativo la circostanza che nessun compenso sia dovuto nell'ipotesi in cui la riscossione del tributo avvenga da parte della Stazione concedente dopo la scadenza del rapporto contrattuale, quand'anche per effetto dell'attività esperita dal concessionario.

Ad ogni buon fine, appare altresì condivisibile l'argomentazione della difesa del Comune, secondo cui ove anche il contratto in esame fosse inquadrato come appalto di servizi, le obbligazioni contrattuali, così come prefigurate nelle disposizioni del capitolato sopra richiamate, sarebbero tipiche obbligazioni di risultato (e non di mezzi), con la conseguenza che il diritto a percepire il compenso deve ritenersi condizionato al raggiungimento del risultato (l'incasso del tributo ed il riversamento nelle casse comunali) e non alla mera fornitura dei mezzi per la gestione dell'attività.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, essendo pacifico che il rapporto contrattuale si sia esaurito a seguito della risoluzione disposta in data 20.9.2019 per effetto dell'adozione dell'interdittiva antimafia, nessun compenso a titolo di aggio deve ritenersi dovuto al concessionario per effetto di tributi incassati dal Comune dopo la predetta risoluzione.

2.2. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di notifica, vengono in rilievo le seguenti disposizioni del Capitolato:

Art. 10 - Obblighi della Concessionaria



La Concessionaria, assumendo la gestione dei servizi come individuati nel presente capitolato, subentra in tutti i diritti, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi ed ai regolamenti in materia ed è tenuta a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato

Art. 46 - Riscossione coattiva

...La Concessionaria si impegna e si obbliga ad espletare i servizi di cui sopra con le seguenti modalità: elaborazione e notifica ai contribuenti morosi a sua cura e spese di ingiunzioni di pagamenti ex RD n. 639/1910.... Sono poste a carico dell'utente escusso, da parte della Concessionaria, le spese di notifica, di esecuzione, e tutte le somme eventualmente dovute per imposte (di bollo e di registro), diritti e per il contributo unico sulle spese di Giustizia... ”.

Anche in questo caso, reputa il Collegio che le previsioni contrattuali non lascino spazio ad equivoci in merito alla circostanza che, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte le spese, ivi comprese quelle di notifica in fase di riscossione coattiva, siano ad esclusivo carico del concessionario, senza che nessuna norma del Capitolato preveda che il gestore abbia diritto al relativo rimborso nel caso in cui l'esito fruttuoso della procedura coattiva si realizzi in data successiva alla cessazione del rapporto concessorio.

La stessa disposizione di cui al secondo comma dell'art. 46 del Capitolato, la quale prevede che siano a carico dell'utente escusso, fra l'altro, le spese di notifica, va interpretata nel senso dell'attribuzione alla parte morosa dei costi della procedura coattiva, fermo restando che restano a carico del concessionario il rischio del mancato recupero, durante il periodo di vigenza



del contratto, del tributo e delle stese spese anticipate, nonché l'eventualità che il recupero avvenga in epoca successiva alla scadenza contrattuale.

A tale riguardo, reputa il Collegio che la ricostruzione sopra riassunta appaia coerente con l'assetto dei rapporti tra le parti come regolato dal Capitolato, ed in particolare con la stessa allocazione dei rischi e dei vantaggi propri di una fattispecie contrattuale inquadrabile nella categoria della Concessione.

Va infatti richiamato l'art.5 del Capitolato, il quale prevede che l'ammontare dell'aggio sia rapportato a quanto *complessivamente riscosso a qualsiasi titolo per tutta la durata contrattuale indipendentemente all'annualità di competenza*.

Pertanto, così come spetta al Concessionario il diritto a conseguire il corrispettivo in ragione di quanto incassato, nel periodo di vigenza contrattuale, a qualsiasi titolo, dunque anche a titolo di spese anticipate dal precedente gestore per il recupero di tributi afferenti annualità antecedenti la stipula del contratto, così simmetricamente nessuna pretesa potrà essere avanzata dallo stesso Concessionario per il rimborso di spese sostenute per la riscossione coattiva, nel caso di incasso successivo all'interruzione del rapporto.

3. Venendo infine alla domanda volta alla declaratoria della nullità, ingiustizia ed illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria, osserva il Collegio che la società istante ha contestato l'operato dell'Amministrazione concedente in quanto nessun danno sarebbe conseguito al Comune, avendo l'ente proceduto ad internalizzare il servizio di riscossione a valle della risoluzione del contratto.

Il Comune ritiene per contro di aver correttamente dato attuazione alle



disposizioni contrattuali, ed in particolare dell'art. 19 del Disciplinare, che prevederebbero l'incameramento della fideiussione come conseguenza automatica della risoluzione del contratto.

Va inoltre dato atto che con la sentenza n.291/23, attualmente *sub iudice*, il Tar Puglia, sede di Bari, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla Adriatica, ha dichiarato la illegittimità della determinazione dell'Amministrazione di procedere all'incameramento della garanzia assicurativa.

3.1. Ciò posto, nel prendere atto della decisione assunto dal Giudice amministrativo, reputa il Collegio che sulla domanda in esame, come prospettata dalla società istante già dinanzi al Giudice ordinario, vada affermata la giurisdizione di questa Corte, come statuito dalle SS.UU. della Corte Cassazione con la sopra citata ordinanza n.760/22, secondo cui tale controversia “...rientra nell'ambito nel giudizio di conto, nel quale con interpretazione ampia, questa Corte, a sezioni Unite, riconduce ogni controversia che insorge tra l'agente contabile e l'ente pubblico o l'amministrazione dello stato...”.

3.2. Venendo al merito della questione controversa, occorre prendere le mosse dalla disposizione del Capitolato, la quale prevede che “*A garanzia dell'esecuzione del contratto la Concessionaria è tenuta a costituire, prima della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria...*” (art. 9 del Capitolato).

Al riguardo, il Collegio ritiene che, come correttamente evidenziato dal Tar Puglia con la sopra citata sentenza, la garanzia in questione vada inquadrata nell'ambito della disposizione di cui all'art. 103, comma 1, d.lgs. 18 aprile



2016 n. 50 (vigente *ratione temporis*), ovvero di “...garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse [...]”. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”.

Depone in tal senso la chiara previsione del Capitolato.

Quanto all’incameramento, in base all’art. 103, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: “Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione [...], per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore [...]”.

Il provvedimento di incameramento della “garanzia definitiva” prestata in virtù dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 non può dunque conseguire a qualsiasi risoluzione contrattuale, ma solo alla risoluzione in danno per inadempienze negoziali, imputabili all’aggiudicatario e pregiudizievoli per l’Amministrazione concedente.

Con particolare riferimento alla sopravvenienza dell’interdittiva antimafia, il Collegio ritiene poi di aderire all’orientamento del Giudice amministrativo, di cui si dà conto nella decisione del Tar Puglia, secondo cui “... la risoluzione-recesso del contratto di appalto affidato, a seguito della “sopravvenienza” dell’interdittiva antimafia, non comporti affatto di per sé stesso l’incameramento della “cauzione definitiva”...” (cfr. Cons. St., sez. IV, 15 dicembre 2021 n. 8367; T.A.R. Sardegna, sez. Cagliari, sez. I, 23 gennaio 2020 n. 48; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, 13 maggio 2015 n. 461; Idem 29 aprile 2015 n. 46).



3.3. Nel caso di specie, con la determinazione dirigenziale del 20 settembre 2009 l'Amministrazione comunale, sul presupposto della sopravvenuta intervenuta interdittiva antimafia, ha proceduto alla revoca delle determinazioni di approvazione del contratto, alla risoluzione dello stesso contratto di Concessione ed all'incameramento della garanzia assicurativa prestata dalla Adriatica.

Al riguardo, va preliminarmente osservato come, a parere del Collegio, il predetto provvedimento comunale abbia erroneamente qualificato la sorte del contratto come risoluzione piuttosto che come recesso.

Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 108, comma 2, del Codice dei contratti, all'epoca vigente, richiamata nel corpo della delibera, comporta la risoluzione del contratto, fra l'altro, nel caso in cui *"...nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80"*.

Trattasi dunque di ipotesi - applicazione delle misure di prevenzione di natura personale e patrimoniale previste dal Libro I del Codice Antimafia - del tutto diversa da quella in esame - interdittiva antimafia adottata dal Prefetto sulla base del quadro indiziario di infiltrazione mafiosa in grado di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'azienda, disciplinata nel Libro II dello stesso Codice -, come peraltro desumibile dalla lettura della comunicazione della Prefettura di Foggia del 17 settembre 2019.

Viene dunque in rilievo l'art. 94, comma 2, del D.lgs. 159/11, la cui applicazione peraltro è stata richiamata dalla stessa Prefettura, secondo cui



qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le Amministrazioni “...revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti...”.

Quanto sopra, rende del tutto privo di pregio l’argomento difensivo dell’Amministrazione comunale, secondo cui l’incameramento della fideiussione sarebbe stata una conseguenza automatica, ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara, della sopravvenienza di una delle fattispecie (“...ogni altro caso previsto dalle disposizioni vigenti in materia”) previste come causa di risoluzione del contratto.

Ad ogni buon fine, al di là del *nomen iuris* utilizzato dall’Amministrazione per qualificare la sorte del rapporto concessorio, è pacifico che il Comune di Foggia non abbia proceduto ad un “risoluzione” (*rectius* recesso) del contratto in danno della Concessionaria, risultando per contro che, solo pochi giorni dopo la stessa risoluzione, l’Amministrazione abbia proceduto ad internalizzare il servizio di riscossione dei tributi, così adottando misure organizzative in grado di compensare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla interruzione del rapporto concessorio con la Adriatica.

Né tanto meno risulta che il Comune abbia avanzato nei confronti della società alcuna pretesa risarcitoria per il ristoro di eventuali danni specifici subiti.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, deve ritenersi che la determinazione del Comune di procedere all’incameramento della cauzione sia priva di causa e dunque illegittima.

4. Quanto alla richiesta di condanna dell’Amministrazione al rimborso delle spese di proroga della garanzia assicurativa sostenute dalla Adriatica,



osserva il Collegio che la pretesa appare generica ed indeterminata, non avendo invero l'istante fornito alcuna prova documentale delle spese sostenute per il mantenimento della garanzia assicurativa.

Tale domanda, dunque, non può trovare accoglimento.

5. La soccombenza reciproca comporta che vi sia luogo per disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, co.3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. **37068** del Registro di segreteria, definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda volta ad ottenere il pagamento dell'aggio ed il rimborso delle spese di notifica;
- dichiara la illegittimità del provvedimento con cui il Comune di Foggia ha disposto l'incameramento della garanzia prestata per il corretto adempimento del contratto;
- rigetta la domanda volta ad ottenere il rimborso dei premi di proroga sostenuti in ragione della mancata restituzione dell'originale della polizza.

Spese compensate.

Così deciso in Bari, all'esito della camera di consiglio del 27 settembre 2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea Costa
ANDREA COSTA
CORTE DEI
CONTI
15.01.2024
10:00:05
GMT+01:00

Pasquale Daddabbo
PASQUALE
DADDABBO
CORTE DEI
CONTI
15.01.2024
10:05:28
GMT+01:00

Depositata in segreteria il 15/1/2024

FRANCESCO
GISOTTI
CORTE DEI
CONTI
15.01.2024
10:40:11
GMT+01:00